



COMUNE DI TODI  
PROVINCIA DI PERUGIA

## Deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 23/03/2020

### COPIA

---

**Oggetto:**

**Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – Determinazione delle aliquote per l'anno 2020**

---

L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Marzo alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		PETRINI VANIA	X	
PIZZICHINI FLORIANO	X		GIMIGNANI STEFANO	X	
NULLI ANDREA	X		BUCONI MASSIMO	X	
VALENTINI MANUEL	X		PEPPUCCI FRANCESCA	X	
VANNINI ANDREA		X	BOSCHI ENZO	X	
MASSETTI CATIA		X	PAGLIOCHINI RAFFAELLA	X	
BERRETTONI SIMONE MATTIA	X		BAIOCCO DANIELE	X	
SERAFINI ANTONIO	X		PERUGINI GIANNI		X
PENNACCHI MAURO		X			

Totale Presenti: 123

Totale Assenti:4

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Raffaella Pagliochini.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

PIZZICHINI FLORIANO, NULLI ANDREA, SERAFINI ANTONIO

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Alle ore 16,38, il Segretario Generale esegue il II appello. Risultano presenti n.12 consiglieri oltre al Sindaco (Pizzichini, Nulli, Valentini, Berrettoni, Serafini, Petrini, Gimignani, Buconi, Peppucci, Boschi, Pagliochini, Baiocco).

Verificata la presenza del numero legale, il **Presidente** dà la parola all'assessore Baglioni per illustrare la pratica iscritta al 3° punto all'Ordine del giorno ad oggetto "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – Determinazione delle aliquote per l'anno 2020" predisposta dal competente Settore:

**“Premesso che:**

- l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- con l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato stabilito che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- con l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), integrando senza abrogare la richiamata disposizione recata dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, è stato previsto che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi di competenza degli enti locali è stabilito "... entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ....";
- con la citata disposizione è stato previsto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il medesimo termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visti:**

- . il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:
  1. un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
  2. un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);
- . l'art. 1, c.3, D.Lgs. n. 360/'98 come modificato dall'art.1, c.142, L. n.296/'06 (Finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: "c.3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n.446/'97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al c. 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31/05/'02, pubblicato nella G.U. n.130 del 5/06/'02. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di

*compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*. l'art. 1 del D.L. n.138/'11, convertito L 14/09/'11 che ha apportato modifiche all'art. 1, c.3-bis D.Lgs. n.360/'98, è stata prevista la possibilità di introdurre una soglia di esenzione, fermo restando che, nel caso di superamento, l'addizionale verrà applicata sull'intero imponibile;*

*. l'art.1, c.11, D.L. n. 138/'11, convertito con modificazioni in L. n.148/'11, come modificato dall'art,13, c.16, D.L. n.201/'11, convertito con modificazioni in L. n.214/'11, il quale testualmente recita: "11. ...Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al c.3-bis dell'art.1 D.Lgs. n. 360/'98 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;*

**Richiamata:**

*. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/9/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato , con decorrenza 01/01/2013, il regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF prevedendo:*

- n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;*
- una soglia di esenzione per redditi inferiori ad euro 7.500,00.*

*. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata modificato , con decorrenza 01/01/2014, il regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF prevedendo :*

- n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;*
- una soglia di esenzione per redditi inferiori ad euro 10.000,00;*

*. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata modificato , con decorrenza 01/01/2015, il regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF prevedendo :*

- n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;*
- una soglia di esenzione per redditi inferiori ad euro 11.000,00;*

*. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per l'anno 2016, sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione deliberate nell'anno 2015;*

*. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per l'anno 2017 sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione deliberate nell'anno 2016;*

*. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per l'anno 2018 sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione deliberate nell'anno 2017;*

*. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per l'anno 2019 sono state variate le aliquote e confermata la soglia di esenzione di euro 11.000,00;*

**Considerato che** *l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37 della*

legge di Bilancio 2018 (Legge 205 del 27/12/2017) ha sospeso, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

**VISTI :**

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. ";
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire **il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti** relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

**Ritenuto**, per l'anno 2020, al fine di abbassare la pressione fiscale dei cittadini, variare in diminuzione le aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – I.R.P.E.F. garantendo allo stesso tempo un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente per assicurare l'equilibrio finanziario del bilancio e per continuare a garantire la qualità e la quantità dei servizi resi;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno provvedere in merito, riapprovando il regolamento per l'applicazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – I.R.P.E.F. modificando per l'anno 2020 le aliquote dell'Addizionale Comunale sul reddito delle persone fisiche – IRPEF rispetto a quelle vigenti negli anni precedenti;

**Ritenuto** opportuno, inoltre confermare la soglia di esenzione per la richiamata addizionale comunale per redditi imponibili fino ad euro 11.000,00 (undicimila/00), fermo restando che nel caso di superamento di tale soglia reddituale l'addizionale stessa verrà applicata sull'intero reddito imponibile;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1 della Legge 16 giugno 1998, n. 191;

**Visto** l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;

**Visto** dall'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

**Visto** il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – IRPEF - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2015;

**Visto** il regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;

**Visti** i prescritti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed allegati al presente atto;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

*Si propone di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF contenente, tra l'altro, il prospetto delle aliquote dell'imposta stessa, dando atto che entra in vigore il 01/01/2020".*

Aperta la discussione, intervengono i consiglieri: Valentini, il quale non condividendo la scelta fatta dall'Amministrazione di "abbassare in maniera irrisoria le aliquote IRPEF a tutte le fasce di reddito dello 0,03 punti" percentuali ribadisce che sarebbe stato molto meglio applicare il principio di "proporzionalità" delle aliquote IRPEF (...*OMISSIS come da registrazione in atti conservata*); Pizzichini ricorda le proteste fatte dalla minoranza quando vennero approvate le tariffe dall'Amministrazione Rossini, sostiene che sarebbe meglio togliere qualcosa a chi a fine mese ha un reddito garantito per redistribuirlo a chi oggi ha seri problemi con la propria attività (...*OMISSIS come da registrazione in atti conservata*).

**Il Presidente**, chiusa la discussione, mette ai voti la proposta sopra riportata lasciando prima la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto.

Interviene il consigliere Baiocco che, dopo aver ringraziato la Giunta, anticipa il voto favorevole della maggioranza.

**Tutto ciò premesso,**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la proposta sopra riportata;

**Riconosciuta** la propria competenza;

**Visto** il parere della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente in data 20/03/2020;

**Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:**

Consiglieri presenti: n.13

Consiglieri astenuti: n.0

Consiglieri votanti: n.13

Voti favorevoli: n.9

Voti contrari: n.4 (Valtini, Berrettoni, Buconi, Pizzichini)

## **D E L I B E R A**

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF contenente, tra l'altro, il prospetto delle aliquote dell'imposta stessa, composto di n. 7 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;

2) **DI DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020;

3) **DI DARE ATTO**, altresì, che per quanto non espressamente previsto dal richiamato regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia;

4) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 2020, le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, come indicate all'art. 3 del suddetto regolamento:

SCAGLIONI DI REDDITO (in euro)		ALIQUOTA (%)
Da (€)	A (€)	
0	15.000,00	0,70
15.001,00	28.000,00	0,71
28.001,00	55.000,00	0,72
55.001,00	75.000,00	0,73
oltre 75.000,00		0,74

**5) DI CONFERMARE E DISPORRE** che l'esenzione di euro 11.000,00 (undicimila/00) opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi imponibili ai fini IRPEF superiori al limite stabilito (euro 11.000,00) dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero importo e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

**6) DI DARE ATTO** che le suddette aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 01/01/2020;

**7) DI DARE ATTO** che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote differenziate e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale, è quantificato presuntivamente in € 1.330.000,00;

**8) DI DISPORRE**, inoltre, l'abrogazione della previgente disciplina regolamentare in materia di addizionale comunale all'I.R.P.E.F. adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 61 del 30/9/2013, modificata, per l'anno 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/07/2014, modificata, per l'anno 2015, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2015, confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2016, confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14/03/2017, confermata ulteriormente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018 e modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12/02/2019, ed ogni altra disposizione o atto in contrasto con le disposizioni del nuovo regolamento;

**9) DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa alla disciplina dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**10) DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Inoltre,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

previa apposita e separata votazione che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.13

Consiglieri astenuti: n.0

Consiglieri votanti: n.13

Voti favorevoli: n.9

Voti contrari: n.4 (Valntini, Berrettoni, Buconi, Pizzichini)

**D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si passa alla trattazione del successivo punto posto all'Ordine del Giorno.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio  
F.to Raffaella Pagliochini

Il Segretario Generale  
F.to Paola Bastianini

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Todi, 21/04/2020

Il Funzionario Responsabile  
Simonetta Berti Nulli





**Comune di Todi**  
Provincia di Perugia

## **PARERE TECNICO**

### **Proposta di Consiglio n° 6 del 12/02/2020**

---

**Oggetto:**

**Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – Determinazione delle aliquote per l'anno 2020**

---

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

**Parere Favorevole**

Osservazioni:

Li, **22/02/2020**

Il Responsabile del Servizio  
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento Firmato Digitalmente*

---



**Comune di Todi**  
Provincia di Perugia

## **PARERE CONTABILE**

**Proposta di Consiglio n° 6 del 12/02/2020**

---

**Oggetto:**

**Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – Determinazione delle aliquote per l'anno 2020**

---

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

**Parere Favorevole**

Osservazioni:

Li, **26/02/2020**

Il Responsabile del Servizio  
MARCHETTI FAUSTO / ArubaPEC S.p.A.

*Documento Firmato Digitalmente*

---



COMUNE DI TODI  
PROVINCIA DI PERUGIA

## **ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

**Delibera di Consiglio n° 11 del 23/03/2020**

---

**Oggetto Delibera:**

**Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – Determinazione delle aliquote per l'anno 2020**

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 09/04/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

**ATTESTA**

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 09/04/2020

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**BERTI NULLI SIMONETTA /**  
**ARUBAPEC S.P.A.**



COMUNE DI TODI

Provincia di Perugia

**Regolamento per l'applicazione  
dell'addizionale comunale all'IRPEF  
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale  
n. .... del .....

## INDICE

<b><i>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</i></b>		
<b><i>Art. 1</i></b> -	<i>Oggetto del regolamento</i>	pag. 3
<b><i>Art. 2</i></b> -	<i>Soggetti passivi</i>	pag. 3
<b><i>Art. 3</i></b> -	<i>Determinazione aliquote</i>	pag. 3
<b><i>Art. 4</i></b> -	<i>Esenzioni</i>	pag. 4
<b><i>Art. 5</i></b> -	<i>Modalità di versamento</i>	Pag. 4
<b><i>Art. 6</i></b> -	<i>Norma di rinvio</i>	pag. 4
<b><i>Art. 7</i></b> -	<i>Norme transitorie e finali</i>	pag. 4

- **ART. 1**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) nel Comune di Todi. Tale addizionale viene stabilita, così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle successive modificazioni, nonché dall'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituisce altresì norma di riferimento la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni sullo statuto dei diritti del contribuente.

**ART. 2**

**SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio nel Comune di Todi, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti;

**ART. 3**

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le aliquote dell'addizionale, differenziate, sono determinate nella misura progressiva in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale come segue:

<b>SCAGLIONI DI REDDITO</b>		
<b>(in euro)</b>		<b>ALIQUOTA (%)</b>
<b>Da (€)</b>	<b>A (€)</b>	
<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,70</b>
<b>15.001,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,71</b>
<b>28.001,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,72</b>
<b>55.001,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,73</b>
	<b>oltre 75.000,00</b>	<b>0,74</b>

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalla normativa vigente, con apposita deliberazione adottata dall'organo competente. In assenza di adozione della citata deliberazione, sono confermate le aliquote vigenti nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **ART. 4**

##### **ESENZIONI**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, **è introdotta una soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad euro 11.000,00 (undicimila/00)**, fermo restando che nel caso di superamento del suddetto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.”

#### **ART. 5**

##### **MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche.

#### **ART. 6**

##### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **ART. 7**

##### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 01/01/2020.
2. E' abrogata, da tale data, la previgente disciplina regolamentare in materia di addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. adottata con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale ed ogni altra disposizione o atto in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.